

DECRETO P.G.R. n° 164 del 29/05/2009

PPG/2009/178 - OGGETTO: Decreto sostitutivo per i comuni di Casina, Castelnovo ne' Monti, Toano, Vetto, di approvazione dello Statuto della Nuova Comunità montana Appennino Reggiano

Visti:

- la l.r. 30 giugno 2008, n. 10, recante "Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni", ed in particolare il Capo I (artt. 4, 5, 6, 7, 8), che disciplina il Riordino delle Comunità montane;
- l'art. 8 comma 1 della l.r. n. 10/2008 che reca: "Lo statuto della Comunità montana è approvato o modificato dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie dei Comuni";
- l'art. 8 comma 2 della l.r. n. 10/2008 che reca: "Quando la legge impone obblighi di adeguamento statutario se i Consigli comunali non vi provvedono entro il termine fissato o, in mancanza, entro i quattro mesi dall'entrata in vigore dalla legge che impone l'adeguamento, provvede in via sostitutiva il Presidente della Giunta regionale";
- l'art. 6 del d.lgs. n. 267/2000 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare il comma 4 che dispone che "gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie";
- l'art. 6 comma 5 del d.lgs. n. 267/2000 che prevede che "lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente";
- il proprio decreto n. 40 adottato in data 27 febbraio 2009 con il quale si assegna, per l'approvazione delle modifi-

che statutarie necessarie per l'adeguamento alle prescrizioni della l.r. n. 10 del 2008, il termine del 23 aprile 2009 ai Comuni di Baiso, Busana, Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo ne' Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Viano, Villa Minozzo prevedendo inoltre che, in caso di mancato rispetto del termine, trova applicazione l'art. 8 comma 2 della l.r. n. 10/2008;

Preso atto dell'adozione delle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento alle prescrizioni della l.r. n. 10 del 2008, deliberate dagli organi rappresentativi dei Comuni in sede di approvazione dei nuovi Statuti, ed in particolare:

- deliberazione del Consiglio comunale di Baiso, n. 21 del 22/4/2009 adottata con la maggioranza dei 2/3 richiesta dall'art. 6 co. 4 del d.lgs. n. 267/2000;
- deliberazione del Consiglio comunale di Busana, n. 25 del 22/4/2009 adottata con la maggioranza dei 2/3 richiesta dall'art. 6 co. 4 del d.lgs. n. 267/2000;
- deliberazione del Consiglio comunale di Carpineti, n. 28 del 22/4/2009 adottata con la maggioranza dei 2/3 richiesta dall'art. 6 co. 4 del d.lgs. n. 267/2000;
- deliberazione del Consiglio comunale di Collagna, n. 13 del 17/4/2009, adottata con la maggioranza dei 2/3 richiesta dall'art. 6 co. 4 del d.lgs. n. 267/2000;
- deliberazione del Consiglio comunale di Ligonchio, n. 27 del 20/4/2009 adottata con la maggioranza dei 2/3 richiesta dall'art. 6 co. 4 del d.lgs. n. 267/2000;
- deliberazione del Consiglio comunale di Ramiseto, n. 23 del 21/4/2009 adottata con la maggioranza dei 2/3 richiesta dall'art. 6 co. 4 del d.lgs. n. 267/2000;
- provvedimento del Commissario straordinario di Villa Minozzo, n. 31 del 17/4/2009;
- deliberazione del Consiglio comunale di Vetto, n. 20 del 20/4/2009 adottata a maggioranza assoluta;
- deliberazione del Consiglio comunale di Viano, n. 19 del 21/4/2009 adottata con la maggioranza assoluta richiesta dall'art. 6 co. 4 del d.lgs. n. 267/2000;
- deliberazione del Consiglio comunale di Canossa, n. 30 del 28/4/2009 adottata a maggioranza semplice e decorsi i termini;

- deliberazione del Consiglio comunale di Casina, n. 36 del 23/4/2009 adottata a maggioranza semplice;
- deliberazione del Consiglio comunale di Castelnuovo ne' Monti, n. 44 del 21/4/2009 adottata a maggioranza assoluta;

Considerati i pareri favorevoli sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1733 del 28 ottobre 2008, con cui è stata adottata la proposta di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane, espressi dai Consigli comunali di: Castelnuovo ne'Monti, con deliberazione consiliare n. 10 del 22/1/2009; Vetto, con deliberazione consiliare n. 6 del 29/1/2009; Canossa con deliberazione consiliare n. 3 del 27/1/2009; Casina con deliberazione consiliare n. 12 del 28/1/2009; Toano con deliberazione consiliare n. 2 del 26/1/2009;

Preso atto del testo dello Statuto della Nuova Comunità montana Appennino Reggiano come approvato nell'identico testo dai Comuni di cui sopra e come risultante dall'allegato A al presente decreto;

Considerato, con riferimento ai comuni di Canossa, Casina, Castelnuovo ne' Monti, Toano e Vetto si rende necessario l'intervento sostitutivo della Regione in quanto la mancata approvazione o l'approvazione a maggioranza semplice o assoluta non seguita dalla convocazione di alcuna ulteriore seduta consiliare non concretizzano i presupposti richiesti dall'art. 6 del d.lgs. n. 267/2000, ai fini della validità dell'approvazione statutaria;

Considerato che l'intervento sostitutivo della Regione di cui all'art. 8 co. 2 della l.r. n. 10/2008, si rende necessario al fine di consentire l'entrata in vigore dello Statuto della Nuova Comunità montana, che, ai sensi dell'art. 8 co. 1 della l.r. n. 10 del 2008, deve essere validamente approvato da tutti i Comuni;

Considerato che il presente atto è stato trasmesso, prima dell'adozione, con nota in data 12 maggio 2009, ai Comuni di Canossa, Casina, Castelnuovo ne' Monti, Toano, Vetto, onde acquisire eventuali osservazioni;

Preso atto delle osservazioni trasmesse dal Comune di Casina (nota del 19/5/2009 prot. PG/2009/114834);

Valutate tali osservazioni e considerato che al fine di completare il procedimento di adozione dello statuto della Nuova Comunità montana, onde consentire il normale funzionamento degli organi e dei servizi della Comunità montana stes-

sa, si rende necessario l'intervento sostitutivo della Regione di cui all'art. 8 co. 2 della l.r. n. 10/2008, mediante l'adozione del presente decreto;

Sentito il Comitato di Presidenza della Conferenza Regione-Autonomie Locali nella seduta del 25/5/2009;

Dato atto del parere allegato;

D E C R E T A

Art. 1

Approvazione dello Statuto della Nuova Comunità montana Appennino Reggiano

E' approvato, per i Comuni di Canossa, Casina, Castelnovo ne' Monti, Toano, Vetto, lo Statuto della Nuova Comunità montana Appennino Reggiano nel testo allegato A al presente decreto, di cui è parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Pubblicazione

Il presente decreto viene pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

I Comuni di Canossa, Casina, Castelnovo ne' Monti, Toano, Vetto devono provvedere, con riferimento allo statuto allegato A, all'immediata attuazione degli adempimenti di cui all'art. 6 co. 5 del d.lgs. n. 267/2000.

Vasco Errani

Allegato A

STATUTO

Nuova Comunità montana Appennino reggiano

ADEGUATO A DISPOSIZIONI L.R. N. 10/2008

I N D I C E

TITOLO I° - FONTI NORMATIVE E FINALITA'

ART. 1 - Denominazione - Sede - Stemma e Gonfalone

ART. 2 - Statuto e Regolamenti

ART. 3 - Finalità e ruolo della Comunità Montana

TITOLO II° - GLI ORGANI

Capo I - Gli Organi della Comunità montana

ART. 4 - Gli Organi della Comunità Montana

Capo II - Il Consiglio della Comunità montana

ART. 5 - Competenze del Consiglio

ART. 6 - Costituzione del Consiglio

ART. 7 - Elezione, dimissioni, sostituzione e durata in carica dei Consiglieri

ART. 8 - Diritti e doveri del Consigliere

ART. 9 - Garanzia delle minoranze e controllo consiliare

ART. 10 - Incompatibilità a Consigliere della Comunità montana - Cause di decadenza

ART. 11 - Convocazione e presidenza delle sedute in assenza di Giunta in carica

ART. 12 - Modalità di convocazione del Consiglio

ART. 13 - Convocazione del Consiglio a richiesta dei Consiglieri

ART. 14 - Pubblicità delle sedute

ART. 15 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio

ART. 16 - Disciplina delle sedute

ART. 17 - Votazioni

ART. 18 - Astensione obbligatoria

ART. 19 - Validità delle proposte

ART. 20 - Commissioni

ART. 21 - Gruppi consiliari

Capo III - La Giunta della Comunità montana

ART. 22 - Composizione ed elezione della Giunta

ART. 23 - Mozione di sfiducia, revoca e sostituzione

ART. 24 - Competenze della Giunta

ART. 25 - Atti deliberativi

Capo IV - Il Presidente della Comunità montana

ART. 26 - Il Presidente

ART. 27 - Il Vicepresidente

ART. 28 - Sostituzione del Presidente, del Vicepresidente e degli Assessori

ART. 29 - Conferenza dei Sindaci

TITOLO III° - UFFICI E PERSONALE

ART. 30 - Rapporti tra organi e dirigenza

ART. 31 - Principi generali di organizzazione

ART. 32 - Segretario

ART. 33 - Responsabili della struttura organizzativa

ART. 34 - Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione

TITOLO IV° - ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Capo I - Principi generali e strumenti di programmazione

ART. 35 - Principi generali

ART. 36 - Strumenti di programmazione

ART. 37 - Accordi-Quadro

ART. 38 - Programmi Annuali Operativi

ART. 39 - Progetti Speciali Integrati

ART. 40 - Rapporti di cooperazione

Capo II - Gestione associata di funzioni e servizi

ART. 41 - Funzioni

ART. 42 - Conferimento di funzioni e compiti

ART. 43 - Uffici comuni

ART. 44 - Bilancio di servizio

ART. 45 - Recesso

Capo III - Disciplina delle zone

ART. 46 - Disciplina delle zone

TITOLO V° - FINANZA E CONTABILITA'

ART. 47 - Autonomia finanziaria

ART. 48 - Sistema di Bilancio

ART. 49 - Bilancio e programmazione finanziaria

ART. 50 - Gestione finanziaria

ART. 51 - Rendiconto della gestione

ART. 52 - Il controllo di gestione

ART. 53 - Revisione economico - finanziaria

TITOLO VI° - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 54 - Principi generali

ART. 55 - Albo Pretorio

ART. 56 - Istanze, petizioni, proposte

ART. 57 - Referendum consultivo

TITOLO VII° - NORME FINALI

ART. 58 - Approvazione dei Regolamenti

TITOLO I°
FONTI NORMATIVE E FINALITA'

ART. 1
DENOMINAZIONE - SEDE - STEMMMA E GONFALONE

- 1) In attuazione dell'art. 27 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, delle LL.RR. n. 11/01 e n. 10/08 e del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 40 in data 27.2.2009, è costituita tra i Comuni di Baiso, Busana, Canossa, Carpi-neti, Casina, Castelnovo ne' Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Viano e Villa Minozzo, la Comunità Montana dell'Appennino Reggiano con sede in Castelnovo ne' Monti.
- 2) La Comunità montana è Ente Locale, Unione dei Comuni, e svolge la propria attività nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi nazionali e regionali.
- 3) I suoi organi collegiali possono riunirsi nella sede dell'Ente o in luoghi diversi per assicurare la presenza della istituzione in tutto il territorio.
- 4) La Comunità montana negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Comunità montana dell'Appennino Reggiano" ed ha come stemma la rosa celtica, costituita da sei petali iscritti in un cerchio e completata dalla scritta "Comunità montana dell'Appennino Reggiano" sottolineata da 13 bollini verdi.
- 5) Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze è esibito il gonfalone dell'Ente.
- 6) L'uso dello stemma, anche da parte di enti ed associazioni aventi sede nel territorio comunitario, e del gonfalone, è autorizzato dal Presidente o da chi ne fa le veci.

ART. 2
STATUTO E REGOLAMENTI

- 1) Lo statuto della Comunità montana è approvato o modificato dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie dei Comuni.

- 2) La Comunità montana emana regolamenti nelle materie previste dalla Legge e dal presente Statuto e può emanare regolamenti in generale nelle materie di propria competenza.

ART. 3

FINALITA' E RUOLO DELLA COMUNITA' MONTANA

- 1) La Comunità montana persegue i propri fini istituzionali ed organizza e svolge la propria attività, nel rispetto dei principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi nazionali e regionali, e dal presente Statuto.
- 2) La Comunità montana si ispira ai valori della libertà, della democrazia e della pace, per i quali le popolazioni della montagna reggiana hanno dato un alto contributo di sangue nella lotta di liberazione nazionale.
- 3) La Comunità montana persegue, nella propria azione, i seguenti obiettivi:
 - a) promuovere, favorire e coordinare le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, culturale, ambientale e turistica del proprio territorio, avendo riguardo alla sua tutela;
 - b) promuovere lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi cittadini e garantirne la partecipazione alle scelte politiche ed all'attività amministrativa;
 - c) promuovere e favorire l'esercizio associato delle funzioni comunali, nelle forme più idonee per garantire la loro efficienza ed efficacia;
 - d) collaborare con l'A.U.S.L. provinciale, affinché garantisca la funzionalità dei servizi locali di prevenzione, cura e riabilitazione ed assicuri l'efficienza del Distretto Sanitario della montagna;
 - e) favorire lo sviluppo dei rapporti di interdipendenza tra la montagna e le aree metropolitane della città, del comparto delle ceramiche e di quello della Val d'Enza, al fine del riequilibrio territoriale ed economico - sociale, volto a garantire il lavoro e la qualità della vita a tutti i cittadini.
- 4) La Comunità montana svolge, in particolare, le seguenti attività:
 - a) programma ed attua, per l'area di competenza, la politica per la montagna di cui all'art. 1 della Legge n. 97/94;

- b) esercita le funzioni attribuite dalle leggi statali e regionali, nonché le funzioni ad essa conferite dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni appartenenti;
- c) gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione Europea e dalle leggi statali e regionali;
- d) organizza e gestisce l'esercizio associato di funzioni comunali, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 267/00 e della L.R. n. 11/01, come modificata dalla L.R. n. 10/08;
- e) partecipa alla programmazione generale e settoriale della Regione e degli Enti di governo sub - regionale con propri piani e/o programmi e con l'approvazione di specifici documenti di proposta nelle materie che interessano le aree montane.

**TITOLO II°
GLI ORGANI**

**CAPO I
GLI ORGANI DELLA COMUNITA' MONTANA**

**ART. 4
GLI ORGANI DELLA COMUNITÀ MONTANA**

- 1) Gli organi della Comunità Montana sono:
 - a) il Consiglio;
 - b) la Giunta;
 - c) il Presidente.
- 2) Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo della Comunità montana di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
- 3) L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti, sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.

CAPO II
IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' MONTANA

ART. 5
COMPETENZE DEL CONSIGLIO

- 1) Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Comunità.
- 2) Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, ed i regolamenti, ad esclusione di quello previsto all'art. 31 - comma 2 - del presente Statuto;
 - b) gli accordi-quadro, i programmi annuali operativi ed i programmi di settore;
 - c) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenchi annuali dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconti;
 - d) convenzioni con i comuni e la provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
 - f) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione della Comunità montana a società di capitali, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
 - g) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
 - h) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - i) contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio ed emissione di prestiti obbligazionari;
 - j) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - k) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previste espressamente da atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e ser-

vizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

- 1) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità montana presso enti, aziende e istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge o da statuti e regolamenti degli enti interessati.
- 3) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 6 COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

- 1) Il Consiglio della Comunità montana è composto da due rappresentanti del Consiglio di ciascuno dei 13 Comuni partecipanti, uno di maggioranza ed uno di minoranza.
- 2) Nel Consiglio così costituito il rappresentante consiliare della maggioranza dispone di due voti e quello della minoranza di un unico voto, così che sul totale delle 39 quote assegnate al Consiglio, 26 sono detenute dai Consiglieri di maggioranza (2 per ciascuno) e 13 sono detenute dai Consiglieri di minoranza (1 per ciascuno); per Consiglieri di maggioranza e di minoranza si intendono quelli espressi dai Comuni.
- 3) In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, i due rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro sostituzione da parte del nuovo Consiglio comunale e ciò anche nel caso di gestione commissariale.
- 4) Salvo il caso in cui al comma precedente, ogni Consigliere della Comunità montana, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale - che costituisce titolo e condizione dell'appartenenza al Consiglio della Comunità Montana - decade per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto secondo le modalità previste dal successivo articolo del presente Statuto.

Art. 7
Elezione, dimissioni, sostituzione
e durata in carica dei Consiglieri

- 1) I Consigli comunali provvedono all'elezione ed alla sostituzione dei propri rappresentanti nel Consiglio della Comunità montana con voto separato dei consiglieri di maggioranza compreso il Sindaco, e di minoranza. Conseguentemente ciascun Consigliere di maggioranza o di minoranza può esprimere un solo voto a favore di un Consigliere, rispettivamente, di maggioranza, che può essere il Sindaco, o di minoranza, e si considerano nulli i voti espressi in modo difforme. I Consigli comunali interessati provvedono all'elezione dei Consiglieri della Comunità montana nella prima seduta utile successiva alle elezioni amministrative e comunque entro 90 giorni dallo svolgimento delle stesse. In caso di surrogazione dei consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti, il Consiglio comunale interessato dovrà provvedere entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza.
- 2) In caso di inadempienza di qualcuno dei Consigli comunali all'elezione o alla sostituzione dei propri rappresentanti nel Consiglio della Comunità montana, entro il termine previsto nel comma precedente, entrano a far parte del Consiglio comunitario, in via suppletiva e fino all'eventuale successiva designazione, il Sindaco ed il Consigliere di minoranza che ha riportato la maggiore cifra individuale, attribuendo prevalenza, in caso di parità di cifre individuali, al Consigliere più anziano di età.
- 3) Il Consiglio della Comunità montana si intende legittimamente rinnovato con l'acquisizione agli atti delle deliberazioni consiliari di elezione dei rappresentanti dei Comuni che costituiscono la Comunità montana.
- 4) Accertata la regolarità formale delle deliberazioni pervenute dai Comuni, il Segretario ne dà immediata comunicazione scritta al Consigliere eletto più anziano d'età, affinché questi provveda alla convocazione della prima seduta del rinnovato Consiglio ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto, nel termine ivi previsto.
- 5) Il Consiglio dura in carica 5 anni e comunque sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggio-

ranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono la Comunità montana.

- 6) Le dimissioni da Consigliere della Comunità montana sono comunicate al Sindaco del Comune di appartenenza ed al Presidente della Comunità montana.
- 7) Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni membri, a cui deve far seguito il rinnovo del Consiglio della Comunità montana, il Consiglio della stessa può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili.

ART. 8

DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE

- 1) Il Consigliere rappresenta l'intera Comunità montana ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato, ha diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, ed ha libero accesso a tutti gli uffici, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti dell'Ente e delle aziende ed istituzioni dipendenti dalla Comunità montana.
- 2) Può proporre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio di cui all'art. 15 del presente Statuto.
- 3) Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare al lavoro delle Commissioni consiliari delle quali fa parte.

ART. 9

GARANZIA DELLE MINORANZE E CONTROLLO CONSILIARE

- 1) E' istituita la Commissione consiliare di controllo e garanzia "Affari Generali e Bilancio", la cui presidenza è attribuita alla minoranza consiliare.
- 2) Il Consiglio, a maggioranza assoluta delle quote assegnate, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni

sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

ART. 10
INCOMPATIBILITÀ A CONSIGLIERE DELLA
COMUNITÀ MONTANA - CAUSE DI DECADENZA

- 1) Nella sua prima seduta di insediamento il Consiglio procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.
- 2) Il Consigliere eletto dal rispettivo Consiglio comunale a ricoprire la carica di Consigliere della Comunità montana in un momento successivo rispetto all'ipotesi di cui al comma precedente, prima di poter legittimamente ricoprire la carica di Consigliere della Comunità montana deve essere convalidato dal Consiglio.
- 3) Si applicano ai Consiglieri della Comunità montana le norme previste nel Capo II "Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità", del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto compatibili.
- 4) Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificare il motivo, viene dichiarato decaduto, con le modalità stabilite dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio di cui all'art. 15 del presente Statuto.
- 5) Le altre cause di decadenza dalla carica di Consigliere della Comunità Montana sono quelle previste dalla legge.

ART. 11
CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DELLE SEDUTE DEL
CONSIGLIO IN ASSENZA DI GIUNTA IN CARICA

- 1) La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Consigliere più anziano secondo l'età, entro 10 giorni dall'avvenuto rinnovo del Consiglio, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del presente Statuto.
- 2) La seduta di cui al comma precedente e le eventuali sedute successive fino all'avvenuta elezione del nuovo Presidente, sono presiedute dal Consigliere più anziano di età.

- 3) Al medesimo compete la convocazione delle sedute successive alla prima fino all'avvenuta elezione del nuovo Presidente.

ART. 12

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

- 1) Il Presidente convoca il Consiglio, su iniziativa propria o a richiesta di un numero di Consiglieri corrispondente ad almeno 1/5 delle quote assegnate al Consiglio stesso, nonché su richiesta del Revisore dei Conti quando siano riscontrate gravi irregolarità nella gestione. Inoltre formula l'ordine del giorno e presiede i lavori secondo le norme dettate dal regolamento. In caso di dimissioni, a tali adempimenti provvede il Consigliere più anziano di età.
- 2) L'avviso di convocazione, contenente il luogo, la data e l'ora di inizio della seduta, con gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, deve essere spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno almeno sei giorni prima di quello fissato per la seduta o a mezzo notifica a mano del messo comunale al domicilio indicato da ciascun Consigliere, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Tuttavia in caso d'urgenza, i termini sono ridotti a ventiquattro ore e su convocazione a mezzo di telegramma, fax o posta elettronica.
- 3) Entro gli stessi termini e con le medesime procedure possono essere aggiunti altri oggetti oltre a quelli iscritti all'ordine del giorno.
- 4) Nell'avviso di convocazione a mezzo telegramma l'ordine del giorno può essere riportato in forma sintetica.
- 5) L'avviso di convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta del Consiglio in giorni successivi, anche non consecutivi, per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente, prima della conclusione della seduta del Consiglio, può disporre l'aggiornamento dei lavori ad altro giorno già fissato nell'avviso di convocazione per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. In questo caso la convocazione del Presidente vale come avviso di convocazione per i Consiglieri a quel momento presenti, mentre l'avviso scritto dovrà essere inviato ai soli Consiglieri assenti.

ART. 13

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO A RICHIESTA DEI CONSIGLIERI

- 1) La richiesta di convocazione del Consiglio da parte di un numero di Consiglieri pari ad almeno 1/5 delle quote assegnate al Consiglio stesso, deve contenere l'indicazione dell'oggetto degli argomenti di cui si chiede l'iscrizione all'ordine del giorno, che debbono essere ricompresi tra le materie elencate all'art. 5 del presente Statuto.
- 2) Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste ritenute ammissibili a norma del comma precedente, e la seduta deve svolgersi entro trenta giorni dalla data del deposito della richiesta dei Consiglieri presso la segreteria della Comunità montana.

ART. 14

PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

- 1) Contemporaneamente alla spedizione ai Consiglieri, l'avviso di convocazione del Consiglio con allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato a cura del Segretario all'Albo pretorio per rimanervi fino al giorno di riunione del Consiglio.
- 2) Il regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio può prevedere ulteriori forme di pubblicità dell'avviso.
- 3) Il Presidente, per casi particolari, può disporre ulteriori forme di pubblicizzazione delle sedute del Consiglio.

ART. 15

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

- 1) Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta delle quote assegnate, il regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

ART. 16

DISCIPLINA DELLE SEDUTE

- 1) Le sedute del Consiglio in prima convocazione sono valide se vi interviene un numero di Consiglieri corrispondenti ad almeno la metà più uno delle quote assegnate. Le sedute di seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la seduta di prima convocazione, sono valide con la presenza di un numero di Consiglieri corrispondenti ad almeno un terzo delle quote assegnate.
- 2) Le sedute sono pubbliche. In presenza di eccezionali circostanze, il Consiglio può deliberare, a maggioranza assoluta delle quote assegnate, che una seduta o parte di essa non sia pubblica.
- 3) Salvo i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio è presieduto dal Presidente con l'assistenza di tre Consiglieri scrutatori e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dagli altri Assessori in ordine di anzianità anagrafica, se componenti il Consiglio; altrimenti dal Consigliere più anziano di età.
- 4) Il Consiglio delibera o tratta solo su argomenti inseriti all'ordine del giorno dei lavori.

ART. 17 VOTAZIONI

- 1) Le votazioni avvengono a scrutinio palese, ivi comprese quelle per la nomina o la revoca del Presidente, del Vice Presidente, della Giunta o dei singoli suoi componenti, salvo i casi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.
- 2) Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote rappresentate dai Consiglieri votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge o dallo Statuto. In ogni caso le quote degli astenuti si computano nel numero delle quote necessarie a rendere valida la seduta. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei voti.
- 3) Qualora nelle nomine di competenza del Consiglio debba essere garantita la rappresentanza delle minoranze e non sia già predeterminata una forma particolare di votazione, ri-

sultano eletti coloro che, entro la quota spettante alle minoranze stesse e nell'ambito delle designazioni preventivamente espresse dai rispettivi capigruppo, abbiano riportato il maggior numero di voti anche se inferiore alla maggioranza assoluta dei votanti.

- 4) Per le nomine in cui sia prevista l'elezione con voto limitato, risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili.

ART. 18 ASTENSIONE OBBLIGATORIA

- 1) I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado, o di società anche senza fini di lucro nelle quali ricoprono cariche nei rispettivi consigli di amministrazione o sindacali, o svolgono funzioni di dirigenti.
- 2) L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
- 3) Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario.
- 4) In caso di astensione, assenza o impedimento del Segretario, il Consiglio elegge un proprio componente a svolgere le funzioni di segretario.

ART. 19 VALIDITÀ DELLE PROPOSTE

- 1) Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio debbono essere accompagnate dai pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati, previsti dall'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267/2000.
- 2) Per le proposte di elezione del Presidente e della Giunta, per la mozione di sfiducia costruttiva, revoca e sostituzione nei loro confronti, nonché per le proposte di nomina, designazione e revoca di rappresentanti della Comunità montana in altri Enti, i pareri si limitano alla verifica dell'osservanza delle procedure previste e della regolarità formale delle proposte stesse. I pareri non sono richiesti per gli atti che siano di mero indirizzo politico.

ART. 20
COMMISSIONI

- 1) Il Consiglio comunitario può costituire, per lo studio di oggetti specifici, Commissioni temporanee. Nella deliberazione consiliare, costitutiva della Commissione, da approvarsi a maggioranza assoluta delle quote assegnate al Consiglio, devono essere indicate le modalità di svolgimento dei lavori ed il termine entro il quale la Commissione deve concludere i lavori medesimi.
- 2) La Commissione in ordine all'oggetto per la quale è stata costituita, deve rendere al Consiglio comunitario una relazione nella quale sia esaurientemente analizzato l'argomento affidatole e siano contenute proposte di soluzione del problema. In caso di non accoglimento delle proposte avanzate dalle Commissioni temporanee, il Consiglio deve adeguatamente motivare tali decisioni.
- 3) Scaduto il termine previsto, la Commissione è sciolta di diritto, salvo adeguata e motivata proroga da parte del Consiglio.
- 4) Ciascuna Commissione è composta da un numero di Consiglieri tale da garantire che tutti i gruppi consiliari siano rappresentati in modo il più possibile proporzionale.
- 5) Il Presidente e gli Assessori non fanno parte della Commissione e possono essere invitati a parteciparvi.
- 6) Ogni Commissione, nella seduta di insediamento, nomina un Presidente e un Vicepresidente, con votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. La prima seduta della Commissione è convocata dal Presidente della Comunità montana ed è presieduta dal componente più anziano di età.

ART. 21
GRUPPI CONSILIARI

- 1) In seno al Consiglio Comunitario sono costituiti gruppi consiliari, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
- 2) I gruppi consiliari, che possono essere costituiti anche da un solo Consigliere, esprimono i rispettivi capigruppo per i fini indicati dalla legge e dallo statuto, dandone

comunicazione scritta al Presidente. In mancanza della comunicazione è considerato capogruppo il consigliere più anziano di età.

CAPO III
LA GIUNTA DELLA COMUNITA' MONTANA

ART. 22
COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DELLA GIUNTA

- 1) La Giunta comunitaria è composta da cinque Sindaci, compresi il Presidente ed il VicePresidente. Il Presidente ed il VicePresidente devono essere necessariamente componenti del Consiglio.
- 2) Il Consiglio elegge, con unica votazione, la Giunta nella prima adunanza subito dopo la convalida dei Consiglieri, ispirandosi al principio della rappresentanza unitaria dei Comuni partecipanti.
- 3) L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico da presentarsi al Segretario almeno tre giorni prima della seduta nella quale è iscritta all'ordine del giorno l'elezione della Giunta.
- 4) Detto documento programmatico deve essere sottoscritto da un numero di Consiglieri che rappresentino almeno 1/3 delle quote assegnate, e deve contenere la lista dei candidati alla carica di Presidente, di Vicepresidente e di componente della Giunta e le rispettive dichiarazioni di accettazione.
- 5) Il documento è illustrato al Consiglio dal candidato alla carica di Presidente.
- 6) L'elezione avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta delle quote assegnate.
- 7) Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida del Consiglio.
- 8) Analoga procedura si utilizza in caso di vacanza della carica di Presidente.

- 9) In caso di dimissioni del Presidente o della maggioranza degli Assessori, decade l'intera Giunta ed i sessanta giorni decorrono dalla data di presentazione delle dimissioni.
- 10) La sostituzione di uno o più componenti la Giunta avviene nella seduta del Consiglio immediatamente successiva al verificarsi della vacanza od alla presentazione delle dimissioni. Il Consiglio provvede all'elezione mediante scrutinio palese, a maggioranza assoluta delle quote assegnate nella prima votazione e con la maggioranza semplice nelle successive, da effettuarsi, comunque, nella stessa seduta.

ART. 23

MOZIONE DI SFIDUCIA, REVOCA E SOSTITUZIONE

- 1) Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.
- 2) La Giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote assegnate al Consiglio.
- 3) La mozione deve essere sottoscritta da un numero di Consiglieri pari ad almeno 1/3 delle quote assegnate al Consiglio e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta.
- 4) Deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, del Presidente e di una nuova Giunta in conformità a quanto previsto dalla legge.
- 5) La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dalla sua presentazione.
- 6) L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo Presidente e della nuova Giunta proposti.
- 7) Alla sostituzione di singoli componenti della Giunta revocati dal Consiglio su proposta del Presidente, provvede nella stessa seduta il Consiglio su proposta del Presidente, con le modalità stabilite al comma 10 dell'art. 22.

ART. 24

COMPETENZE DELLA GIUNTA

- 1) La Giunta collabora con il Presidente nel governo della Comunità montana ed opera attraverso deliberazioni collegiali; in particolare provvede:
 - a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria o comunque tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Presidente e dei dirigenti, previste dalla legge e dallo Statuto;
 - b) ad adottare, eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
 - c) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;
 - d) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - e) a riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività;
 - f) ad adottare, sulla base dei principi stabiliti dal Consiglio e delle norme introdotte dall'ordinamento locale, il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi.
- 2) La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti.
- 3) I componenti la Giunta devono astenersi obbligatoriamente dal partecipare alle deliberazioni, nei casi previsti per i componenti il Consiglio dall'art. 18 del presente Statuto.

ART. 25 ATTI DELIBERATIVI

- 1) Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta sono pubblicate all'Albo pretorio dell'Ente.
- 2) I verbali delle deliberazioni adottate dal Consiglio sono esaminati ed approvati dal Consiglio stesso, nei modi e nei termini previsti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

CAPO IV IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA' MONTANA

ART. 26
IL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione della Comunità montana, rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sottoscrivendo i relativi verbali congiuntamente al Segretario, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
- 2) Esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni attribuite o delegate alla Comunità montana.
- 3) Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Comunità montana presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
- 4) Il Presidente nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
- 5) Può delegare specifiche funzioni a singoli componenti della Giunta.

ART. 27
IL VICEPRESIDENTE

- 1) Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 28
SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE, DEL VICEPRESIDENTE
E DEGLI ASSESSORI

- 1) In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, i componenti la Giunta esercitano le funzioni sostitutive del Presidente e del Vicepresidente secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

- 2) In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di uno o più Assessori, il Presidente propone al Consiglio, nella seduta immediatamente successiva, il nome di chi dovrà sostituirli. L'elezione viene effettuata con le modalità stabilite al comma 10 dell'art. 22.

ART. 29
CONFERENZA DEI SINDACI

- 1) D'intesa con i Comuni membri, è istituita la conferenza dei Sindaci, quale organismo di consultazione e di raccordo tra l'attività dei Comuni e quella della Comunità montana e strumento di cui si avvale la Giunta comunitaria per ispirare la propria azione ad una visione unitaria degli interessi dei Comuni medesimi.
- 2) La Conferenza dei Sindaci è costituita dai Sindaci o loro delegati ed è presieduta dal Presidente della Comunità montana.
- 3) E' convocata dal Presidente della Comunità montana di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei Sindaci dei Comuni del territorio e deve essere obbligatoriamente sentita su tutti gli atti concernenti gestioni associate intercomunali.

TITOLO III°
UFFICI E PERSONALE

ART. 30
RAPPORTI TRA ORGANI E DIRIGENZA

- 1) Gli organi politico-amministrativi della Comunità montana, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la coerenza dei risultati della gestione amministrativa con le direttive generali impartite.
- 2) Alla struttura organizzativa della Comunità montana, così come definita dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato, la gestione delle risorse umane, economiche e strumentali alla stessa attribuite, nel rispetto

degli indirizzi espressi dagli organi di governo, nonché delle disposizioni di legge, statutarie e contrattuali.

- 3) I rapporti tra organi politico-amministrativi e dirigenza sono improntati ai principi di separazione e di cooperazione.

ART. 31

PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

- 1) L'organizzazione delle strutture e dell'attività della Comunità montana si conforma ai principi di cui all'art. 2 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 ed in particolare ai seguenti criteri:
 - a) distinzione tra responsabilità di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo, e quelle di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, attribuite alle strutture operative;
 - b) suddivisione degli uffici per funzioni omogenee;
 - c) flessibilità organizzativa degli uffici;
 - d) flessibilità nella gestione delle risorse umane, volta a favorire lo svolgimento delle professionalità interne, il migliore apporto partecipativo dei singoli dipendenti, le pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso ed il trattamento sul lavoro;
 - e) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'azione amministrativa, nel rispetto della normativa contrattuale vigente;
 - f) trasparenza dell'azione amministrativa, diritto di accesso agli atti e ai servizi, informazione e partecipazione dei cittadini;
 - g) riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi attraverso una sistematica ricerca di semplificazione delle procedure interne.

- 2) Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sulla base dei suddetti principi e delle norme sull'ordinamento degli enti locali, disciplina l'assetto organizzativo della Comunità montana, l'esercizio delle funzioni del Segretario, dei dirigenti, dei responsabili degli uffici e dei servizi, dei funzionari e professionisti con contratto di lavoro a tempo determinato, e ne stabilisce modalità di relazione e coordinamento.

ART. 32

SEGRETARIO

- 1) La Comunità montana ha un Segretario titolare della funzione apicale dell'Ente.
- 2) Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e delle strutture, coordinandone l'attività.
- 3) Il Segretario svolge compiti di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politico-amministrativi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Partecipa, in tale veste, alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne dirige l'attività di assistenza e verbalizzazione.
- 4) Esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.
- 5) In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario, il Presidente assegna ad un dipendente di ruolo le funzioni di Vice-Segretario, per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario.

ART. 33

RESPONSABILI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

- 1) Il Presidente conferisce gli incarichi di Responsabile delle strutture organizzative dell'ente, con le modalità stabilite dalla normativa vigente e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART. 34

INCARICHI DI DIRIGENZA E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

- 1) Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di rapporti a tempo determinato, anche al di fuori della dotazione organica, per i posti di Responsabile dei Settori e dei Servizi o di alta specializzazione, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, in carenza di analoghe professionalità presenti all'interno dell'Ente.

TITOLO IV°

ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

CAPO I
PRINCIPI GENERALI E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

ART. 35
PRINCIPI GENERALI

- 1) Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità montana assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri Enti Pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i Comuni membri.

ART. 36
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

- 1) Sono strumenti di programmazione:
 - a) gli accordi-quadro;
 - b) i programmi annuali operativi;
 - c) i progetti speciali integrati.

ART. 37
ACCORDI-QUADRO

- 1) La Comunità montana promuove un accordo-quadro volto a definire, insieme alla Regione ed alla Provincia territorialmente coinvolta, ed insieme ad eventuali altri soggetti pubblici e privati, un programma triennale delle opere e degli interventi prioritari per lo sviluppo socio-economico delle zone montane, in relazione all'insieme delle preventivabili risorse finanziarie pubbliche e private.
- 2) I contenuti dell'accordo sono definiti in coerenza alle linee di indirizzo definite dal programma regionale per la montagna, di cui all'articolo 3 bis, comma 1, lettera a) della .L.R 20 gennaio 2004 n. 2 (Legge Regionale per la montagna) ed agli obiettivi programmatici ed alle politiche di governo del territorio previsti negli strumenti di pianificazione generali e settoriali.
- 3) L'accordo assume valore ed effetti del piano pluriennale di sviluppo delle Comunità montane, di cui all'articolo 28, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

- 4) La Comunità montana definisce i contenuti della proposta di accordo-quadro ricercando la più ampia concertazione con altri soggetti potenzialmente interessati e assicurando l'attivazione delle forme di partecipazione dei presidi territoriali.
- 5) All'accordo-quadro partecipano la Comunità montana, la Regione e la Provincia. Possono inoltre partecipare i seguenti soggetti, qualora assumano specifici impegni per la sua attuazione:
 - a) altri enti pubblici e gestori di servizi pubblici o di interesse pubblico individuati dalla Comunità montana, i quali si impegnino a coordinare i propri programmi di investimento secondo quanto previsto dall'accordo-quadro;
 - b) le parti sociali le quali si impegnino a contribuire direttamente alla realizzazione degli obiettivi dell'accordo-quadro.
- 6) All'accordo-quadro si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15).
- 7) L'accordo-quadro è attuato mediante i programmi annuali operativi di cui all'articolo 6 della L.R. 20 gennaio 2004 n. 2 (Legge Regionale per la montagna) e le azioni di cui al Titolo IV, nonché mediante gli atti di programmazione delle amministrazioni partecipanti. All'attuazione dell'accordo-quadro possono altresì partecipare i soggetti privati i quali si impegnino a concorrere con interventi o attività a proprio carico alla realizzazione delle azioni pubbliche previste nell'accordo-quadro; tali soggetti sono individuati dalla Comunità montana sulla base di criteri predeterminati, secondo procedure di evidenza pubblica idonee a garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'individuazione.

ART. 38

PROGRAMMI ANNUALI OPERATIVI

- 1) La Comunità montana approva un programma annuale operativo (PAO) il quale individua le opere e gli interventi, contemplati nell'accordo-quadro, cui si intende dare attua-

zione nell'anno di riferimento, indicando puntualmente le relative fonti di finanziamento.

- 2) Il PAO approvato è trasmesso alla Provincia ed alla Regione, le quali entro trenta giorni segnalano eventuali incoerenze con le previsioni dell'accordo-quadro. Qualora non siano pervenute segnalazioni, il PAO acquisisce esecutività il trentunesimo giorno dalla trasmissione.
- 3) In caso di segnalazioni, la Comunità montana modifica e riapprova il PAO, riavviando la procedura di esecutività di cui al comma 2.
- 4) Sulla base del PAO esecutivo e dei criteri definiti dal programma regionale per la montagna, di cui all'articolo 3 bis L.R. 20 gennaio 2004 n. 2 (Legge Regionale per la montagna), la Regione trasferisce alla Comunità montana la relativa quota di riparto del fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 8 della predetta L.R. n. 2/04.

ART. 39

PROGETTI SPECIALI INTEGRATI

- 1) Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, la Comunità montana può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri Enti pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale della zona montana.
- 2) I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti nei modi di legge.
- 3) Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il programma annuale operativo e i progetti speciali integrati.

ART. 40

RAPPORTI DI COOPERAZIONE

- 1) Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, la Comunità montana favorisce e promuove intese e accordi con i Comuni membri, con le Comunità montane limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di paesi appartenenti alla Comunità Economica Europea.

CAPO II
GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI

ART. 41
FUNZIONI

- 1) A norma dell'art. 4 - comma 1 - della L.R. n. 11/01 e fatte salve le competenze dell'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano ai sensi delle vigenti disposizioni statali e regionali, l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi conferite dalla Regione, spetta alla Comunità montana.
- 2) L'esercizio associato si realizza nei seguenti modi:
 - a) conferimento di funzione;
 - b) costituzione di uffici comuni con delega di gestione alla Comunità montana.

ART. 42
CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI

- 1) Il conferimento delle funzioni comunali avviene mediante approvazione di apposite convenzioni in identico testo da parte dei Comuni e della Comunità montana, con le modalità stabilite dall'art. 11 della L.R. 30.6.2008 n. 10.
- 2) In osservanza ai principi del presente Statuto, e delle norme di cui all'art. 30 - comma 2 - del D.Lg.vo n. 267/2000 e all'art.4- comma 2 - della L.R. n. 11/2001, le convenzioni devono specificare:
 - a) finalità;
 - b) durata;
 - c) forme di consultazione degli enti contraenti;
 - d) modalità di organizzazione del servizio;
 - e) rapporti finanziari;
 - f) reciproci obblighi e garanzie;
 - g) modalità di monitoraggio.

- 3) A seguito del trasferimento delle competenze, la Comunità montana diviene titolare di tutte le funzioni amministrative e finanziarie occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.
- 4) A seguito della delega di gestione, la Comunità montana assume la titolarità in ordine alle modalità organizzative del servizio pubblico, mentre ai Comuni rimane la titolarità della funzione.

ART. 43
UFFICI COMUNI

- 1) Mediante le convenzioni di cui al precedente articolo, i Comuni possono inoltre costituire uffici unici che operano anche con personale distaccato per l'esercizio di funzioni pubbliche, delegandone la gestione alla Comunità montana.

ART. 44
BILANCIO DI SERVIZIO

- 1) Sia per le funzioni di cui all'art. 42 che all'art. 43, l'atto convenzionale deve prevedere le principali voci di spesa del servizio in oggetto.
- 2) Il Bilancio di Servizio è strutturato su base annua, con previsione triennale sia delle entrate che delle spese.
- 3) Le modalità e i termini di ripartizione degli oneri finanziari, nonché le procedure di approvazione dei Bilanci, saranno definiti dall'atto di convenzione.

ART. 45
RECESSO

- 1) La convenzione relativa alla gestione associata deve essere riferita ad un periodo di tempo determinato.
- 2) Non può essere prevista la facoltà di recesso anticipato, se non accompagnata da una specifica previsione di tutela degli Enti coinvolti.

CAPO III
DISCIPLINA DELLE ZONE

ART. 46
DISCIPLINA DELLE ZONE

- 1) Ai sensi dell'art.13 della L.R. n. 11/2001, la Comunità montana, quale ambito territoriale ottimale per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in forma associata dei Comuni, può articolarsi in zone, individuate tenendo conto della omogeneità e dell'adeguatezza territoriale in relazione all'esercizio delle funzioni.
- 2) Le zone sono individuate e modificate sulla base di una deliberazione approvata nel medesimo testo dal Consiglio della Comunità montana e dei Comuni ad essa appartenenti.
- 3) Nella deliberazione di cui al precedente comma devono essere individuati:
 - a) le funzioni e i compiti delegati dai Comuni della zona alla Comunità montana;
 - b) le modalità organizzative e di gestione di tali funzioni e compiti;
 - c) i rapporti finanziari e le forme di collaborazione intercorrenti fra i Comuni della zona e la Comunità montana.

TITOLO V°
FINANZA E CONTABILITA'

ART. 47
AUTONOMIA FINANZIARIA

- 1) La Comunità montana ha autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e in base alle norme dell'ordinamento della finanza locale.

ART. 48
SISTEMA DI BILANCIO

- 1) Il Bilancio di previsione e il Rendiconto finanziario sono elementi del processo di programmazione e controllo che guida le attività di reperimento ed uso delle risorse e che è volto al conseguimento dell'efficienza,

dell'efficacia della gestione e della valorizzazione del patrimonio.

ART. 49

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

- 1) L'ordinamento contabile della Comunità montana è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, dal regolamento di contabilità.
- 2) La relazione previsionale e programmatica e gli schemi di Bilancio annuale e pluriennale, predisposti dalla Giunta con il concorso propositivo dei Responsabili dei Servizi per le rispettive competenze ed attribuzioni, sono presentati al Consiglio della Comunità montana entro i termini e con le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità.
- 3) La relazione previsionale e programmatica espone il quadro economico del bilancio della Comunità montana ed indica gli indirizzi a cui si ispira la politica del Bilancio corrente e gli obiettivi programmatici degli investimenti e degli interventi socio-economici complessivi. Rende esplicite e dimostra le coerenze e le compatibilità tra il quadro economico esposto, l'entità e la ripartizione delle risorse disponibili e gli impegni finanziari previsti nel Bilancio annuale e pluriennale.

ART. 50

GESTIONE FINANZIARIA

- 1) Ferme le norme sull'ordinamento finanziario e contabile fissate dalla legge, la gestione finanziaria è anche finalizzata a consentire la lettura dei risultati ottenuti per programmi, servizi ed interventi e a permettere quindi il controllo di gestione e l'oggettiva valutazione dell'attività dei dirigenti e dei responsabili delle strutture e dei servizi.
- 2) Il regolamento di contabilità disciplina in dettaglio le procedure per la gestione finanziaria e contabile, tenuto conto dei seguenti principi:
 - a) per quanto possibile debbono essere stabiliti termini precisi entro i quali i singoli atti devono essere emanati;
 - b) per il principio della netta separazione dei poteri e delle responsabilità tra organi elettivi e organi burocratici, la firma degli atti contabili da parte degli

- organi elettivi è limitata ai soli casi espressamente previsti dalla Legge;
- c) per consentire agli organi elettivi l'esercizio costante del potere di controllo, devono essere previsti gli atti contabili di esclusiva competenza dei dirigenti che devono essere portati a conoscenza degli organi elettivi, i termini e le modalità di tali comunicazioni.
- 3) I bilanci e i rendiconti delle aziende speciali e delle istituzioni dipendenti dalla Comunità montana sono trasmessi alla Giunta e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente al bilancio e al rendiconto della gestione della Comunità montana.
- 4) I Consorzi ai quali partecipa la Comunità montana trasmettono alla Giunta il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione in conformità alle norme previste dai rispettivi Statuti.

ART. 51

RENDICONTO DELLA GESTIONE

- 1) I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
- 2) Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunitario entro il 30 aprile dell'anno successivo.
- 3) La Giunta allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.

ART. 52

IL CONTROLLO DI GESTIONE

- 1) Gli organi di Governo, ai fini del processo di programmazione e controllo, si avvalgono di un sistema di "controllo di gestione interno" avente per finalità il supporto alle decisioni di breve e medio periodo, la valutazione periodica dei risultati raggiunti, la formulazione di programmi volti al miglioramento delle politiche e delle prestazioni in rapporto agli obiettivi di efficacia, qualità nonché di efficienza ed economicità.

ART. 53
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

- 1) Il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta delle quote assegnate, un revisore dei conti scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, oppure nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri.
- 2) Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile salvo i casi previsti dalla legge e nei casi di incompatibilità sopravvenuta, ed è rieleggibile per una sola volta.
- 3) Il revisore, nei modi e con le facoltà stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
- 4) Il Consiglio, con il regolamento di contabilità, disciplina l'attività del revisore dei conti e ne specifica le attribuzioni nell'ambito dei principi generali fissati dalla legge e dal presente Statuto. Individua forme e procedure per un equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici.
- 5) Nell'esercizio delle sue funzioni, il revisore dei conti ha diritto di accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze e di richiedere la collaborazione del personale della Comunità montana.

TITOLO VI°
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 54
PRINCIPI GENERALI

- 1) La Comunità montana valorizza ogni libera forma associativa e promuove la partecipazione dei cittadini alla propria attività, in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e

delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio, per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della sua attività di programmazione.

- 2) Le forme della partecipazione popolare, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, sono determinate con apposito regolamento, ai sensi della Legge n. 241/90.

ART. 55
ALBO PRETORIO

- 1) La Comunità montana ha un suo Albo Pretorio presso la propria sede per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
- 2) Il Segretario o un dipendente da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

ART. 56
ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

- 1) Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere alla Comunità montana istanze, petizioni, proposte, dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi;
- 2) Ai fini del presente Statuto si intendono:
 - a) per istanza: la richiesta scritta, presentata da cittadini singoli o associati, per sollecitare, nell'interesse collettivo, il compimento di atti di competenza dell'Ente. Le istanze sono trasmesse dal Presidente all'organo competente;
 - b) per petizione: la richiesta scritta presentata dal Sindaco di un Comune della Comunità montana o da un numero minimo di 300 cittadini, diretta a porre all'attenzione dell'organo competente una questione di sua competenza e di interesse collettivo;
 - c) per proposta: la richiesta scritta presentata da un numero minimo di 500 cittadini, per l'adozione di un atto avente contenuto determinato, rispondente ad un interesse collettivo, di competenza del Consiglio o della Giunta.

- 3) Le istanze, petizioni e proposte sono presentate in carta semplice sottoscritta dagli interessati; l'esame delle stesse deve avvenire da parte degli organi competenti entro 60 giorni dalla data di presentazione.

ART. 57

REFERENDUM CONSULTIVO

- 1) Il referendum consultivo può essere effettuato su temi di esclusiva competenza della Comunità montana e di rilevante interesse sociale. Nell'ambito di tali temi il referendum consultivo deve riguardare o la proposta di adozione di una deliberazione o la proposta di abrogazione di una deliberazione di competenza del Consiglio o della Giunta.
- 2) Hanno diritto di votare tutti gli elettori dei Comuni appartenenti alla Comunità montana.
- 3) Il referendum consultivo, con provvedimento motivato, può essere limitato al corpo elettorale ricompreso in una parte del territorio della Comunità montana.
- 4) Non è ammesso il referendum consultivo in materia di tributi, bilanci, rendiconti della gestione, nomine dei rappresentanti della Comunità montana presso Enti e aziende e su proposte che siano già state sottoposte a referendum nell'ultimo quinquennio.
- 5) Il referendum consultivo è indetto dal Presidente su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno 1/10 degli elettori dei consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità montana.
- 6) L'ammissibilità del referendum è accertata da una commissione composta da tre esperti nominati dal Consiglio, aventi specifiche competenze sulle tematiche oggetto della richiesta.
- 7) Annualmente si può tenere una sola sessione referendaria, da svolgersi in una giornata domenicale nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno purché non in concomitanza con altre elezioni o votazioni. In detta giornata hanno luogo le votazioni relative a tutte le richieste di referendum consultivo presentate entro il 30 novembre dell'anno precedente. Le votazioni concernenti le richieste presentate dopo la scadenza di tali termini si tengono nella sessione dell'anno successivo. Il referendum consultivo non può es-

sere abbinato ad altri referendum indetti a livello nazionale, regionale, provinciale o comunale.

- 8) Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
- 9) Entro 90 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole dei referendum il Consiglio deve deliberare sulla proposta sottoposta a referendum.
- 10) Il quesito sottoposto a referendum con esito sfavorevole, non può essere riproposto nel corso dello stesso mandato amministrativo e comunque non prima di cinque anni.

TITOLO VII° NORME FINALI

ART. 58 APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI

- 1) Entro sei mesi dall'entrata in vigore fatte in ogni caso salve le vigenti disposizioni di legge in materia del presente Statuto, la Giunta presenta al Consiglio gli schemi dei regolamenti previsti dallo Statuto stesso e le proposte per l'adeguamento alle norme statutarie dei regolamenti in vigore.
- 2) Sino all'approvazione dei nuovi regolamenti rimangono in vigore, per quanto compatibili con le norme del presente Statuto, i regolamenti esistenti.